

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 28 del 18 giugno 2026

Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: Milano Wolves

Sport: Calcio maschile a 11 – Categoria Open B

Gara: Milano Wolves – S. Giuseppe Artigiano

Provvedimento impugnato: C.U. n. 34 del 10 giugno 2026

La società Milano Wolves ha promosso ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di primo grado che, con proprio C.U. n° 34 del 10.6.26, *“accertato che la società MILANO WOLVES ha impiegato gli atleti sigg. GOMES FERREIRA DE SOUZA CARLOS EDUARDO e ZARDONI RICCARDO in posizione irregolare, in quanto tesserati dopo la data limite del 30/04/2026”* ha, tra gli altri provvedimenti, squalificato per 4 gare la Dirigente Accompagnatrice signora Pietra Cristina.

E' su tale provvedimento che si concentra l'attenzione della ricorrente, che riconosce l'errore commesso, ovvero che il tesseramento dei due atleti coinvolti è avvenuto oltre il termine previsto, assumendosene ogni responsabilità ed accettando le ulteriori decisioni assunte dal Giudice di prima istanza (sconfitta a tavolino con il risultato tecnico convenzionale di 0 – 3, ammenda di 50 euro; penalità di un punto utile ai fini dell'esclusione dal Campionato Provinciale).

Quello che invece la ricorrente chiede è la revisione de provvedimento di squalifica inflitta alla propria dirigente sul presupposto che il tardivo tesseramento sarebbe avvenuto per *“un errore nella gestione delle scadenze amministrative”* e ciò senza alcun intento di *“eludere o aggirare le disposizioni regolamentari”* ma al solo fine di consentire alla squadra di raggiungere il numero minimo di undici giocatori necessario a disputare *“regolarmente”* l'incontro, considerato anche che la squadra avversaria era ancora in piena corsa per la vittoria della Champions Cup e che un'eventuale rinuncia da parte dei Milano Wolves *“avrebbe comportato l'assegnazione del risultato a tavolino a favore dell'avversario, con possibili conseguenze sull'esito della competizione”*.

Letto il ricorso presentato dalla ricorrente la presente Commissione non ritiene che lo stesso possa trovare accoglimento.

E infatti, escluso l'intento dolosamente fraudolento – rilievo che avrebbe determinato l'intervento e il coinvolgimento di altri Uffici con ben più gravi conseguenze – le motivazioni addotte dalla ricorrente appaiono quantomeno contraddittorie.

La società sostiene infatti che, per permettere il regolare svolgimento della partita ed evitare che una sua eventuale rinuncia ne determinasse la sconfitta a tavolino, ha tesserato - fuori termine - due giocatori.

Vorrebbe poi legittimare tale consapevole decisione richiamando un generico *“errore di gestione amministrativa”*, giustificazione evidentemente poco credibile, quanto meno ai fini che qui interessano.

In realtà e nei fatti, per evitare una sconfitta a tavolino si è preferito far partecipare due giocatori in posizione irregolare, con ciò compromettendo con altrettanta inevitabile certezza l'esito della competizione.

Ora, alla luce delle stesse argomentazioni rese dalla ricorrente, appare difficile invocare una qualche circostanza attenuante a tale condotta, per cui si ritiene che il provvedimento assunto dal Giudice di prima istanza sia del tutto giustificato.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. rigetta il ricorso avanzato dalla società Milano Wolves
2. dispone, di conseguenza, l'addebito della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 19 giugno 2026